



COMUNE DI ZOLLINO
Provincia di Lecce

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.69
DEL 10.09.2021:**

**"ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DAL COMMA 3
DELL'ART. 233 BIS TUEL – ESONERO DAL BILANCIO
CONSOLIDATO PER ENTI CON POPOLAZIONE INFERIORE
A 5.000 ABITANTI"**

***Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. d-bis), punto 3 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.***

(Verbale n.20 del 13.09.2021)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Falconieri Flavio

Comune di Zollino
Provincia di Lecce

Verbale n. 20 del 13.09.2021

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 10.09.2021:

“ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DAL COMMA 3 DELL’ART. 233 BIS TUEL – ESONERO DAL BILANCIO CONSOLIDATO PER ENTI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI”

Parere ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. d-bis), punto 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 10.09.2021 avente per oggetto: “Esercizio della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233 bis TUEL – esonero dal Bilancio Consolidato per enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”

Ricevuta in data 10.09.2021, a mezzo e-mail, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 10.09.2021 avente per oggetto: “Esercizio della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233 bis TUEL – esonero dal Bilancio Consolidato per enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”

Il sottoscritto Dott. Falconieri Flavio, revisore unico dei conti del Comune di Zollino, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2019, che ha accettato la nomina per il triennio 2019/2022

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 10.09.2021 avente per oggetto: “Esercizio della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233 bis TUEL – esonero dal Bilancio Consolidato per enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”

Dato Atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S) Semplificato 2021-2023;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi

di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, composto dal Conto del bilancio e dalla situazione patrimoniale semplificata (attivo e passivo) redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.L.vo 118/2011;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, riferita all'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021/2023 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000;

Premesso

- che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015;
- che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30.06.2021 il Comune di Zollino si è avvalso della facoltà di redigere una Situazione Patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- che strettamente connesso alla contabilità economico patrimoniale è il bilancio consolidato;

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Zollino ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

Preso atto,

- che le partecipazioni del Comune di Zollino sono di modestissima entità e, che, escluderebbero quasi sicuramente dalla redazione del bilancio consolidato l'Ente;
- che, tuttavia, le attività di recupero dei dati delle partecipate non sempre è tempestivo;

Visto

- l'art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che con validità dal 1° gennaio 2019 novella l'art. 233 bis introducendo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti la possibilità di non redigere il bilancio consolidato già con riferimento all'esercizio finanziario 2018;
- il DM del 01 marzo 2019 che modificando l'art. 1 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/11, stabilisce per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatorio;

Ritenuto che il Comune di Zollino intende avvalersi della facoltà essere esonerato dalla redazione del bilancio consolidato, coerentemente con la scelta di predisporre una Situazione Patrimoniale Semplificata;

Considerato che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL, si rende necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione;

Visto

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/4 allegato al medesimo decreto, concernente bilancio Consolidato;
- il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/11;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs.n.267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs.n.126/2014 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 e art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del D. Lgs. 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni;

RICHIAMATI

- la proposta deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 10.09.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28.04.2021,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28.04.2021,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30.06.2021,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 30.07.2021;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/4 allegato al medesimo decreto, concernente bilancio Consolidato;
- il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/11;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs.n.267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs.n.126/2014 e ss.mm.ii
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 e art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del D. Lgs. 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni;
- l' art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145;

PRESO ATTO

- che il Comune di Zollino intende ~~di~~ avvalersi della facoltà prevista dal novellato art. 233 bis comma 3 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 1, comma 831 della legge n. 145/2018, non predisponendo il bilancio Consolidato;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 10.09.2021 avente per oggetto: "Esercizio della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233 bis TUEL – esonero dal Bilancio Consolidato per enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"

Il Revisore Unico raccomanda l'Ente a mantenere gli equilibri e il pareggio di Bilancio conseguenti ai provvedimenti di modifica ed integrazione di tutti gli atti di variazione e a tenere costantemente monitorate sia le entrate che le spese ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesso al pareggio di bilancio.

Il Revisore altresì, invita l'ente a trasmettere il presente provvedimento alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche).

Zollino/Brindisi, 13.09.2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Falconieri Flavio